



GALLURA

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole della Gallura
Loro sedi

OGGETTO: ferie/permessi retribuiti docenti durante le attività didattiche invito a non negare.

Giungono alle scriventi OOSS segnalazioni rispetto alla negazione del diritto dei docenti di fruire delle 6 giornate di ferie durante le attività didattiche alle stesse condizioni dei permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL scuola; allo stesso tempo anche alcuni Dirigenti Scolastici, in sede di incontro di contrattazione, hanno manifestato dei dubbi sull'effettivo diritto. Il tutto nasce da un parere fornito dall'avvocatura dello stato di Catania di gennaio 2019, che rispondeva a un quesito posto da una scuola del territorio e veicolato in questi giorni ai Dirigenti delle scuole.

In detto parere si fa riferimento alla legge 228/2012 art. 1 commi 54, 55 e 56 che avrebbe in qualche modo ridotto il diritto in funzione della contrazione della spesa pubblica, andando in deroga al contratto nazionale.

Innanzitutto si pone l'attenzione sulla terminologia utilizzata in tale parere, "ferie di necessità", non esistente nel testo contrattuale e premettendo che il CCNL nel panorama giuridico si pone allo stesso piano della legge ordinaria, si esplicitano di seguito le inequivocabili tesi che dimostrano quanto il parere sia infondato e pertanto non applicabile, e se applicato si configurerebbe come condotta antisindacale da parte del Dirigente.

Come detto la terminologia usata è "inventata" in quanto non conforme al dettato contrattuale;

l'art. 13 comma 9 del CCNL scuola vigente, che sancisce il diritto alle ferie del personale docente, stabilisce che i 6 giorni durante le attività didattiche sono concessi a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'amministrazione, ma in deroga a ciò stabilisce anche che a determinate condizioni si prescinde da tale vincolo facendo riferimento a quanto statuito dal successivo art 15 comma 2; infatti termina con la frase "salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2".

L'art. 15 comma 2, che sancisce il diritto ai permessi retribuiti, recita testualmente "Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma"; formulazione inequivocabile del fatto che i 6 giorni si possano prendere del tutto o in parte commutandoli di fatto in permessi retribuiti e seguendo la stessa disciplina dei 3 giorni canonici.

Venendo al parere dell'avvocatura, lo stesso cade in una errata interpretazione dei commi della legge 228/2012, che se letti con attenzione è chiaro che si riferiscono alle ferie dei supplenti nominati al 30/06, i quali precedentemente alla norma, non essendoci l'obbligo di chiedere le ferie alla scuola dove avevano prestato servizio, al termine dell'incarico, ne chiedevano e ottenevano il pagamento sostitutivo. La norma è intervenuta nel sancire il pagamento della sola frazione residua rispetto ai giorni spettanti e a quanti era possibile usufruire durante la sospensione delle lezioni, partendo dal presupposto che il pagamento sostitutivo delle ferie, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 non è consentito se non in caso di dimissioni per infermità o decessi.

Il comma 54 L.228/12 citato non fa che ribadire quanto già statuito dal CCNL all'art. 13 comma 9, usando una terminologia leggermente diversa, infatti ciò appare chiaro mettendoli a confronto: art. 13 c. 9. Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti; L. 228/12 art. 1 c. 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nessun intervento restrittivo quindi da parte della legge per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, di cui tratta l'art. 13 CCNL

scuola. Gli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica erano già vietati dal contratto nel caso il docente chiedesse sotto forma di ferie tutti o parte dei 6 giorni in questione.

Non è per nulla evidente, come scritto nel parere, l'intento del legislatore di innovare la disciplina dell'art. 15 comma 2, infatti la legge nemmeno lo cita; inoltre nel paragrafo del parere viene nuovamente citata la dicitura "ferie di necessità" sicuramente inesistente e fuorviante; se la norma avesse inteso riformulare l'articolo in questione lo avrebbe esplicitamente specificato.

Per quanto riportato al paragrafo successivo del parere, ribadendo che il CCNL ha valenza di legge ordinaria, si richiama l'attenzione sul fatto che il comma 56 della l. 228/2012, disciplinando che la contrattazione non può andare in deroga alla legge, si riferisce in modo inequivocabile alla questione pagamento ferie ai supplenti, infatti, non essendoci modifiche di sostanza all'art. 13 c. 9 di cui si occupa il comma 54 della l. 228/12 la questione ricade sul comma 55, il quale va ad integrare l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 con la seguente frase: «*Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.*». ribadendo che il decreto 95 si riferisce al pagamento sostitutivo delle ferie al personale della scuola, vietato a chi è a tempo indeterminato o nominato al 31/08, è chiaro che l'innovazione riguarda i supplenti e che nulla ha a che vedere col personale docente di ruolo.

Concludendo, l'unico intervento innovativo della legge 228/2012 riguarda solo il pagamento sostitutivo delle ferie del personale docente supplente e non la disciplina del diritto di fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti del personale a tempo indeterminato.

In ultimo giova mettere a conoscenza i Dirigenti in indirizzo che è di pochi giorni fa la pubblicazione di una sentenza del Tribunale di Velletri, n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, a seguito di un ricorso prodotto dalla UIL SCUOLA RUA, che trattava il caso di un docente richiedeva 5 giorni di permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 cumulando 3 giorni di permesso per motivi personali più 2 dei 6 giorni di ferie a disposizione da poterli commutare in permessi.

Il Dirigente Scolastico respingeva la richiesta sostenendo che i giorni di permesso sono subordinati all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale dovrà valutare se detta fruizione possa:

a) compromettere la regolare erogazione del pubblico servizio;

b) generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 1 cc. 54 e 56 L. 228/2012.

Il docente, ritenendo la fruizione dei giorni un diritto e non una concessione, si assentava dal servizio per i 5 giorni richiesti.

Il Dirigente comminava una sanzione disciplinare per ingiustificata assenza di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni.

Il Giudice con la sentenza citata ha annullato l'irrogazione della sanzione disciplinare e ha condannato il Dirigente alle spese confermando quanto le OOSS scuola sostengono da sempre:

"i giorni di permesso personali e familiari disciplinati dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 (compresi i 6 gg. di ferie richiesti "come" permessi) sono un diritto del lavoratore a tempo indeterminato completamente sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione".

Tutto ciò premesso si diffidano i Dirigenti in indirizzo dal negare i 6 giorni di ferie durante le attività didattiche richiesti in forma di permesso retribuito in quanto tale condotta è antisindacale e pertanto perseguibile in termini di legge e comunicano che adiranno nelle sedi competenti, a difesa dei diritti dei docenti che si rivolgeranno alle proprie sedi.

Distinti saluti

PER FLCGIL, Francesca Sardo

CISL SCUOLA, Rosa Casto

UIL SCUOLA RUA, Federico Fadda